



DIREZIONE GENERALE
UFFICIO AFFARI GENERALI

Responsabile: dott.ssa R. Filidei

Responsabile del procedimento: Dott. A. Sbrana
as

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0014525 / 2017

Data: 23/03/2017

Rep: Decreti rettorali

Num: 389/2017

IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6 "Autonomia delle università", comma 1;
- VISTA:** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO:** lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
- VISTO:** il Regolamento per l'assegnazione di contributi per le attività e i viaggi studenteschi, emanato con decreto rettorale 11 dicembre 2015, n. 47352, ed in particolare l'articolo 4;
- RITENUTO:** opportuno attenuare la sanzione relativa al mancato rispetto di quanto disposto al comma 1 del suddetto articolo, ritenendo che, a fronte di una corretta rendicontazione, il mancato rispetto del termine indicato debba prevedere un periodo di comporta nel quale la penalità risulti ridotta;
- RITENUTO:** pertanto, necessario integrare il regolamento suddetto con un nuovo articolo che conceda un periodo di comporta, oltre il termine prescritto al citato articolo, nel quale la penalità prevista sia ridotta;
- VALUTATO:** che tale integrazione sia applicata ai contributi concessi a decorrere dall'anno di entrata in vigore del regolamento;
- VISTA:** la delibera del 09 marzo 2017, n. 45 con la quale il Senato Accademico ha approvato l'integrazione al testo del suddetto regolamento;
- VISTA:** la delibera del 16 marzo 2017, n. 62, con il quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta integrazione;

DECRETA

Articolo 1

1. E' emanata la seguente integrazione al Regolamento per l'assegnazione di contributi per le attività e i viaggi studenteschi, emanato con decreto rettorale 11 dicembre 2015, n. 47352:

Articolo 15bis - Ravvedimento

1) In caso di rendicontazione tardiva, perché effettuata oltre il termine prescritto dall'art. 4, qualora si accerti che una regolare rendicontazione è stata comunque effettuata con un ritardo contenuto in 45 giorni, che non vada in ogni caso oltre il 31 gennaio, la sanzione è ridotta alla metà dell'importo oggetto dell'obbligo di rendicontazione.

2) Il comma 1 si applica ai contributi concessi a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore all'atto della sua emanazione.

IL RETTORE

Paolo Maria Mancarella